

Coordinamento Scuole di Musica

STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata Coordinamento Scuole di Musica, d'ora in avanti COSMUS. Essa ha durata illimitata, fatte salve le cause di estinzione di cui all'art. 27 cod. civ. e le disposizioni dell'art.15 del presente Statuto.

Art. 2 FINALITÀ COMUNI

1. per ciò che attiene all'**Educazione**
valorizzare le risorse musicali del territorio, nella loro varietà di generi, stili, situazioni e modalità fruibili, rivolgendo attività mirate a tutti gli ordini di età (dall'infanzia alla terza età), ai vari livelli e situazioni che possano prevedere il contributo educativo della musica, coordinando gli enti e strutture aderenti all'Associazione;
2. per ciò che attiene alla **Formazione**
operare, attraverso i diversi contributi formativi, per una formazione musicale utile a garantire i livelli richiesti per l'accesso ai Conservatori di Musica e per le nuove professioni del settore, secondo gli ordinamenti vigenti, oltre che per sostenere efficacemente ogni pratica musicale, anche a carattere amatoriale;
3. per ciò che attiene all'**Eccellenza e Ricerca**
sostenere e incentivare gli alti livelli di prestazione artistica e la ricerca relativa ai diversi ambiti creativi e di sperimentazione del settore musicale;
4. per ciò che attiene all'**Aggiornamento e Formazione professionale**
operare a sostegno e consulenza delle professioni correlate all'esperienza della musica.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Coordinare e associare le scuole di musica a livello territoriale per diventare punto di riferimento per la Pubblica Amministrazione, le Fondazioni e le Associazioni Culturali e Scolastiche presenti sul territorio.
2. Sviluppare l'attività di formazione e aggiornamento didattico del corpo docente anche attraverso la produzione di strumenti e sussidi didattici, impegnandosi a garantirne standard professionale e diffusione.
3. Mettere in rete tra le scuole associate, anche attraverso le nuove tecnologie, le esperienze didattiche e gestionali.
4. Fornire consulenza amministrativa per gli enti associati.
5. Raggiungere uniformità negli obiettivi didattici per gli alunni, definendo i gradi minimi di apprendimento.
6. Raggiungere uniformità nelle verifiche finali degli alunni.
7. Ottenere la certificazione degli obiettivi raggiunti da parte delle istituzioni musicali statali.
8. Equiparare il trattamento economico minimo dei docenti delle singole scuole.
9. Costruire progetti condivisi che vedano coinvolti, in modo coordinato, insegnanti e alunni delle singole scuole.
10. Proporre e partecipare a progetti didattici di qualificazione musicale e di formazione anche a dimensione Europea ed Internazionale.
11. Organizzare e produrre eventi artistici.
12. Assumere forme concordate di tipo organizzativo relativamente alle iniziative congiunte.

Art. 4 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Pordenone.

Art. 5 SOCI DELL'ASSOCIAZIONE ED ADESIONE

1. Possono essere soci le realtà formative a carattere continuativo presenti nel territorio, facenti capo ad Associazioni culturali legalmente costituite senza scopo di lucro e a Scuole o Istituzioni costituite o riconosciute dalla Pubblica Amministrazione, che si

riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e concorrono al perseguimento degli stessi.

2. Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- a) Fondatori;
- b) Ordinari.

3. Sono soci fondatori quei soggetti che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo.

4. Sono soci ordinari quei soggetti che entrano successivamente a far parte dell'Associazione, condividendone le finalità.

5. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria e impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi, secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

6. I soci versano una quota associativa annua nella misura determinata con deliberazione del Consiglio Direttivo e ratifica Assembleare.

7. Sulla esclusione del Socio, determinata da gravi motivi, delibera l'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

8. L'esclusione del socio dovrà essere deliberata dall'Assemblea nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell'associazione;
- b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- c) arrechi danni gravi all'associazione;
- d) senza alcun giustificato motivo si renda indisponibile a versare la quota contributiva annua, secondo quanto stabilito e determinato dal consiglio direttivo.

9. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

10. Il socio che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo, il quale ne prenderà atto nel primo Consiglio utile.

11. Il recesso diviene operante al momento della presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo.

12. La partecipazione alla vita associativa non è temporanea e la sua continuità ed effettività è garantita nei confronti di tutti gli associati.

13. La domanda di adesione deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo, che dispone in merito in occasione della prima seduta utile.

Art. 6 QUOTE ASSOCIATIVE

Il Consiglio Direttivo determina all'inizio di ogni esercizio finanziario la misura delle quote associative annue o dei servizi sostitutivi dovuti dai Soci sulla base dei programmi delle attività elaborati dal Consiglio, fissando contestualmente anche il termine per la loro erogazione.

Art. 7 PATRIMONIO

1. Al conseguimento dei propri scopi l'Associazione provvede con il patrimonio e con le dotazioni di gestione messe a disposizione dai Soci e dai sostenitori.

2. Il patrimonio è costituito:

- a) dalle quote associative e dai contributi versati dagli associati;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da contributi di amministrazioni pubbliche, enti, società, persone fisiche;
- d) da qualunque liberalità che pervenisse all'associazione;
- e) da entrate derivanti da eventuali attività commerciali ed altre manifestazioni ed iniziative promosse dall'associazione;
- f) dai beni acquistati con gli introiti di cui sopra;
- g) dai beni che vengono dati in omaggio all'associazione.

3. Il patrimonio non può essere suddiviso tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né dopo il suo scioglimento.

Art. 8 ESERCIZIO SOCIALE

1. I bilanci, preventivo e consuntivo, vengono redatti dal Consiglio Direttivo e proposti all'Assemblea dei soci per la definitiva approvazione.

2. Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

3. Entro il 30 aprile devono essere predisposti il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e convocata l'Assemblea ordinaria per le relative e definitive approvazioni.

4. È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori, se nominato

Art. 10 ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPOSIZIONE, COMPETENZE FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è formata da tutti i Soci, sia fondatori che ordinari. Tutti i soci hanno il diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e per quanto è di competenza dell'assemblea dei soci. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

2. Gli enti, istituzioni o associazioni cui fanno capo le realtà formative, partecipano all'assemblea in persona del loro legale rappresentante o di altro soggetto all'uopo delegato.

3. Ogni socio, cui spetta un solo voto, può liberamente essere eletto negli organi amministrativi dell'associazione.

4. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si riunisce su convocazione del Presidente.

5. L'assemblea si convoca ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o dai due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo, che devono indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in assenza di questi, da un socio nominato dall'assemblea stessa.

7. Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) la nomina o sostituzione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- b) la nomina o sostituzione dei componenti il Collegio dei Revisori;
- c) l'approvazione del bilancio preventivo, del programma generale di attività e del conto consuntivo annuali;
- d) quant'altro ad essa demandato dalla legge e dal presente statuto;
- e) ogni modifica del presente Statuto;
- f) lo scioglimento dell'Associazione.

8. Le assemblee ordinarie sono convocate entro il 30 aprile di ogni anno per approvare il conto consuntivo, la situazione patrimoniale, la relazione sull'attività culturale ed economica dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, ed il bilancio preventivo.

9. Ogni altra assemblea è da ritenersi convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea si riunisce di norma nella sede dell'Associazione.

10. Ove la riunione si tenga in luogo diverso, occorrerà darne comunicazione nell'avviso di convocazione. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

11. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 (in numero intero per difetto) dei Soci aventi diritto; trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si riterrà validamente riunita in seconda convocazione ed in tal caso la seduta sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

12. L'Assemblea in cui si discuta la modifica del presente Statuto o lo scioglimento dell'Associazione è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci.

13. Le deliberazioni vengono assunte, in ogni caso, a maggioranza dei votanti, non computandosi gli astenuti ai fini della maggioranza.

14. L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, diretta a ciascuno dei soci, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, fatti salvi i casi d'urgenza, in cui il termine si riduce a tre giorni.

Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero compreso tra i 5 e i 9 membri, eletti dall'Assemblea tra i delegati dei Soci. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Se nel corso del triennio uno dei consiglieri viene a cessare o si dimette per una qualsivoglia ragione o perde la rappresentatività della propria realtà di riferimento, si procederà alla surroga.

3. Il consigliere che non interviene a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto con decisione del Direttivo e sostituito mediante il procedimento di surroga di cui al punto precedente.

4. Al consigliere, prima della pronuncia di decadenza, viene assegnato un termine di quindici giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

5. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, in ogni caso, una volta ogni tre mesi, o, con auto convocazione, dai due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo stesso, i quali devono indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

6. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se vi intervengono almeno la metà più uno dei componenti.

7. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Non sono previste indennità di carica per i Consiglieri, fatto salvo il rimborso delle spese.

Art. 12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

1. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

2. Il Consiglio direttivo può attribuire ad alcuni dei suoi membri determinati compiti e poteri in via continuativa per la gestione ordinaria dell'Associazione, in particolare le cariche di segretario e tesoriere.

3. Il Consiglio direttivo, in particolare, delibera:

a) le proposte di modifica allo Statuto dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea dei soci;

b) i programmi delle attività;

c) l'ammissione di nuovi soci;

d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni su proposta del Presidente;

e) la proposta di bilancio di previsione, di conto consuntivo e la situazione patrimoniale di fine anno da sottoporre, insieme alla relazione economica dell'Associazione, all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;

f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;

g) tutti gli atti che comportino variazione al patrimonio;

h) la misura delle quote associative o della fornitura di servizi sostitutivi;

i) le modalità e i termini di versamento delle quote associative;

j) l'autorizzazione a stare in giudizio e la nomina dei difensori;

k) l'ammontare delle indennità e dei compensi necessari per la retribuzione di attività svolte a favore dell'associazione;

l) tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi.

4. Il consiglio direttivo può avvalersi per il raggiungimento dei propri scopi, di un comitato scientifico quale organismo tecnico consultivo di supporto, che sarà disciplinato da apposito regolamento.

5. Inoltre si potrà avvalere di qualsiasi consulenza al fine di raggiungere gli obiettivi dell'associazione.

Art. 13 IL PRESIDENTE: NOMINA E COMPETENZE

1. Il Presidente dell'Associazione viene eletto fra i componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta ovvero scelto all'unanimità tra personalità di rilievo del panorama socio-culturale.

2. Nel caso in cui il Presidente sia nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, lo stesso nomina un Vice Presidente con funzioni vicarie, scelto fra gli stessi membri del Consiglio, altrimenti la nomina del Vice Presidente spetterà esclusivamente al Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente, o il Vice Presidente quando opera in sostituzione del Presidente:
- a) rappresenta legalmente l'Associazione in giudizio e nei rapporti con i terzi;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e provvede all'esecuzione delle deliberazioni;
 - c) sovrintende alla conservazione del patrimonio e all'amministrazione e ordina le spese entro i limiti del bilancio di previsione approvato.
4. Il Presidente e il Vice presidente restano in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo e possono essere riconfermati.

Art. 14 IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il collegio dei Revisori, se nominato, è costituito da tre membri designati dall'Assemblea dei soci, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Ai Revisori è affidato il compito della revisione contabile dell'Associazione, che essi dovranno eseguire mediante l'esame dei bilanci.
3. Essi potranno altresì effettuare ispezioni, sia collettivamente che separatamente; tuttavia, nei rapporti con l'Associazione, le loro comunicazioni dovranno avere forma collegiale.
4. Il Collegio dei Revisori redige la sua relazione al bilancio consuntivo ed alla situazione patrimoniale di fine anno da presentare all'Assemblea dei Soci.
5. I Revisori hanno la facoltà di partecipare senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio Direttivo
6. Nel caso in cui non venga nominato il Collegio dei Revisori, l'esercizio della vigilanza e del controllo viene effettuato dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione si estingue quando lo scopo della stessa è divenuto impossibile. L'impossibilità del raggiungimento dello scopo dovrà essere precisamente accertato con deliberazione del Consiglio Direttivo, la quale dovrà essere portata all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
2. Dichiarata l'estinzione dell'Associazione da parte di almeno i 3/4 (in numero intero per difetto) dei membri facenti parte dell'Assemblea, tre liquidatori nominati dall'Assemblea procederanno all'incameramento dei crediti, al pagamento dei debiti e alla devoluzione del patrimonio.
3. I beni verranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente atto, si fa riferimento al codice civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.